

Lecce, 11.09.2025

LICEO CLASSICO STATALE "G. PALMIERI"-LECCE
Prot. 0012425 del 11/09/2025
VII (Uscita)

Al personale docente
Ai collaboratori scolastici
AL DSGA

DIRETTIVA INTERNA

OGGETTO: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Si rammenta a tutto il personale in indirizzo che la vigilanza sugli alunni costituisce un obbligo primario e inderogabile. La normativa di riferimento è contenuta negli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, che si riportano testualmente nei passaggi salienti.

Art. 2047 c.c. – Danno cagionato dall'incapace

“In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se il danneggiato non ha potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice può, secondo le circostanze, condannare l'autore del danno a un'equa indennità.”

Art. 2048 c.c. – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

“Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”

Si evince pertanto che la responsabilità connessa alla vigilanza sugli alunni può

essere esclusa solo se viene data prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno e se vi è stata una condotta effettiva di vigilanza e intervento.

Non è dunque sufficiente un atteggiamento meramente formale: il personale deve poter dimostrare di aver messo in atto azioni concrete e tempestive di sorveglianza.

I Docenti sono tenuti a garantire la vigilanza costante sugli alunni durante le attività didattiche, ricreative e in ogni momento in cui gli studenti si trovino sotto la loro responsabilità.

I Collaboratori scolastici sono chiamati a vigilare nei corridoi, negli spazi comuni e durante i momenti di transizione (ingressi, uscite, intervalli, spostamenti da un'aula all'altra), collaborando con i docenti per assicurare un controllo diffuso ed efficace.

Il DSGA ha il compito di vigilare affinché l'organizzazione del personale ATA consenta un'adeguata copertura degli spazi e delle esigenze di sorveglianza.

Si richiama la sentenza della Corte dei Conti n. 1623, nella quale si afferma che l'obbligo di vigilanza assume un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Pertanto, in caso di danno, la mancata o insufficiente vigilanza può comportare responsabilità civile, patrimoniale e disciplinare per il personale coinvolto.

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

MISURE ORGANIZZATIVE

Per il personale docente

- Il docente è tenuto ad assumere l'obbligo di vigilanza a partire dall'inizio delle lezioni e dovrà trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio.
- È pertanto necessario che sia presente in aula con puntualità.
- L'ingresso tardivo in classe espone il docente a responsabilità per colpa in vigilando
- Tale negligenza costituisce aggravante se il docente non provvede ad avvisare tempestivamente la scuola del proprio ritardo.

Per i collaboratori scolastici

- I collaboratori scolastici sono tenuti a garantire la vigilanza negli spazi comuni, in particolare:
 - corridoi dei piani di servizio assegnati, che devono essere presidiati costantemente;

- vicinanze dei servizi igienici, al fine di sorvegliare gli alunni che si recano a utilizzarli.
- L'abbandono del proprio presidio non è consentito: qualora si renda necessario spostarsi per una chiamata urgente da parte della segreteria o per altre esigenze impellenti, il collaboratore deve informare preventivamente il DSGA e farsi sostituire nella vigilanza.

Vigilanza nei cambi dell'ora

- I docenti sono tenuti ad essere celeri nei cambi, evitando di attardarsi nelle aule o nei corridoi.
- I collaboratori scolastici devono favorire l'alternanza degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi che momentaneamente rimangono prive di docente.
- Durante i cambi turno gli alunni devono rimanere in aula; non sono consentiti spostamenti non autorizzati o permanenza nei corridoi.
- In caso di presenza contemporanea di più docenti in aula, il docente che non ha lezione nell'ora successiva attende l'arrivo del collega prima di lasciare la classe.
- Qualora si verifichi il ritardo o l'assenza di un docente non tempestivamente comunicata, i collaboratori scolastici sono tenuti a:
 1. assumere momentaneamente la vigilanza della classe;
 2. darne immediato avviso ai collaboratori del dirigente scolastico, affinché siano adottate le misure sostitutive necessarie.

Vigilanza durante l'ingresso degli studenti

L'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico e il loro spostamento fino all'arrivo in aula devono essere oggetto di piena collaborazione tra il personale ATA e i docenti.

- I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni a partire dall'entrata nell'edificio, curandone il passaggio nei corridoi e nei rispettivi piani, fino a quando ciascun alunno non abbia fatto ingresso nella propria aula.
- La presenza dei collaboratori nei punti strategici dell'edificio (ingressi, corridoi, pianerottoli) costituisce presidio fondamentale per la sicurezza.
- I docenti, per garantire l'accoglienza e la vigilanza, sono contrattualmente tenuti ad essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, così da poter assumere tempestivamente la responsabilità degli alunni e assicurare l'ordinato avvio delle attività didattiche.

Vigilanza durante gli intervalli

Gli intervalli costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'attività didattica e non determinano alcuna interruzione degli obblighi di vigilanza.

- In tali momenti l'obbligo di vigilanza per docenti e collaboratori scolastici si accentua, in quanto la maggiore libertà di movimento e l'esuberanza degli alunni aumentano i rischi e le possibilità di eventi dannosi.
- La giurisprudenza ritiene che la mancata sorveglianza durante la ricreazione configuri una colpa grave, proprio perché in tali circostanze è richiesta una vigilanza rafforzata.
- Durante la prima ricreazione gli alunni sono autorizzati ad uscire dall'aula e a spostarsi anche tra i diversi piani; il personale è pertanto tenuto ad assicurare la vigilanza continua e diffusa negli spazi comuni.
- Durante la seconda ricreazione, che si svolge all'interno della classe, i docenti possono autorizzare l'uscita degli studenti per recarsi ai servizi igienici in maniera contingentata, evitando uscite di gruppo contemporanee, così da mantenere un più efficace controllo e garantire ordine e sicurezza.

Uscita dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe per recarsi ai servizi igienici solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività, per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, previa valutazione della motivazione da parte del docente.

Vigilanza durante lo spostamento in palestra e nei laboratori

Durante gli spostamenti degli studenti dall'aula verso la palestra o i laboratori, e viceversa, la responsabilità della vigilanza compete al docente.

- Durante lo svolgimento delle attività in palestra e nei laboratori, si rammenta che gli studenti sono equiparati ai lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

Pertanto, è richiesta da parte dei docenti la massima attenzione e diligenza nello svolgimento delle attività, al fine di prevenire incidenti e infortuni.

In particolare in collaborazione con il tecnico di laboratorio relativamente alle proprie mansioni occorre:

- verificare che gli spazi, le attrezzature e i materiali siano utilizzati in

- o sicurezza;
- o fornire istruzioni chiare agli alunni;
- o intervenire tempestivamente in caso di comportamenti non corretti o potenzialmente pericolosi.

Vigilanza durante le assemblee studentesche

Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra nell'obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in quanto trova suo fondamento nell'art. 2048 del CC e nel CCNL.

Normativa di riferimento in materia di vigilanza sugli alunni

La responsabilità di vigilanza sugli alunni trova fondamento in una pluralità di norme di carattere civile, penale, amministrativo e contrattuale. Si richiamano in particolare:

- **Codice Civile**

- o Art. 2043 c.c.: Risarcimento per fatto illecito.
- o Art. 2047 c.c.: Danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere.
- o Art. 2048 c.c.: Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte (culpa in vigilando).

- **Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 61**

Stabilisce che la responsabilità patrimoniale diretta del personale scolastico per danni subiti dagli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

- **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 10** – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Riconosce la responsabilità degli organi collegiali e dei docenti in ordine alla sicurezza e alla vigilanza sugli alunni.

- **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021**

Conferma l'obbligo di vigilanza come parte integrante delle funzioni docenti e ATA, sottolineando l'importanza della collaborazione tra personale docente e collaboratori scolastici.

- **D.Lgs. 81/2008** (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) Equipara gli studenti, durante le attività in laboratorio e palestra, ai lavoratori,

imponendo al personale docente specifici obblighi di prevenzione e sorveglianza.

- **D.P.R. 249/1998** (Statuto delle studentesse e degli studenti), art. 3 Stabilisce i diritti e i doveri degli studenti, richiamando la responsabilità della scuola a garantire condizioni di sicurezza e rispetto reciproco.

- **Codice Penale**

- Art. 40 c.p.: Rapporto di causalità (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”).
- Art. 328 c.p.: Rifiuto di atti d’ufficio (che può configurarsi in caso di omissione grave dei doveri di vigilanza).

- **Giurisprudenza**

- Cassazione civile, più volte, ha affermato che la scuola è responsabile ex art. 2048 c.c. per i danni subiti dagli alunni durante il tempo in cui sono affidati alla vigilanza dei docenti.
- Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale, sentenza n. 1623: l’obbligo di vigilanza ha carattere primario rispetto a ogni altro obbligo di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Dott. *Pantaleo Raffaele Lattante*
(documento firmato digitalmente)